ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE MUSICALE "ANDREA LUCHESI"

L'anno 2012 il giorno 27 del mese di Dicembre, con la presente scrittura privata i signori:

- **Alliata Paolo**, nato a Palermo, il 18/09/1958, residente in Silea (TV) , via Pozzetto n. 24, codice fiscale LLTPLA58P18G273N;
- **Zaza Laura**, nata a Treviso il 11/09/1968, residente in Silea (TV), via Venturini n. 32, codice fiscale ZZALRA68P51L407G;
- **Favarato Chiara**, nata a Treviso il 23/101970, residente in Silea (TV), via Ponticelli n. 5/a, codice fiscale FVRCHR70R63L407X;
- **Giordano Costantino**, nato a Tufo (AV) il 09/05/1940, residente in Silea (TV), via Tiepolo n. 10/c, codice fiscale GRDCTN40E09L461D;
- **Lucchese Sandra**, nata a Silea (TV) il 09/03/1961, residente in Silea (TV), via Vittorio Veneto n. 2/4, codice fiscale LCCSDR61C44F116E;
- **Benotto Walter**, nato a San Biagio di Callalta (TV) il 27/ 5/ 45 residente in Treviso via Torcello n. 27, codice fiscale BNTWTR45E27H781Y;

convengono e sottoscrivono quanto segue:

Art. 1- Costituzione, scopo e durata

E' costituita l'Associazione Musicale "Andrea Luchesi"

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, è finalizzata al sostegno della solidarietà culturale e sociale incoraggiando forme aggregative che vedono la persona protagonista, senza limiti d'età. Per raggiungere questo obbiettivo l'Associazione ha come oggetto principale della sua attività la promozione della conoscenza della musica d'insieme con particolare riferimento alla formazione di Gruppi e Bande musicali.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta mediante delibera assembleare dei soci, a norma dello statuto.

Art. 2 –Sede legale

L'Associazione Musicale "Andrea Luchesi" ha sede legale in Silea (TV), Via Cendon 23 b/c

Art. 3 – Consiglio Direttivo

I soci fondatori, riuniti in assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo dell'associazione per i primi 3 anni e nelle persone dei signori:

- **Giordano Costantino**, nato a Tufo (AV) il 09/05/1940, residente in Silea (TV), via Tiepolo n. 10/c, codice fiscale GRDCTN40E09L461D;
- **Alliata Paolo**, nato a Palermo, il 18/09/1958, residente in Silea (TV) , via Pozzetto n. 24, codice fiscale LLTPLA58P18G273N;
- **Zaza Laura**, nata a Treviso il 11/09/1968, residente in Silea (TV), via Venturini n. 32, codice fiscale ZZALRA68P51L407G;
- **Benotto Walter**, nato a San Biagio di Callalta (TV) il 27/5/45 residente in Treviso via Torcello n. 27, codice fiscale BNTWTR45E27H781Y;
- **Favarato Chiara**, nata a Treviso il 23/101970, residente in Silea (TV), via Ponticelli n. 5/a, codice fiscale FVRCHR70R63L407X.

I consiglieri nominati, accettano l'incarico e deliberano di eleggere:

- presidente, il signor **Giordano Costantino**;
- segretario, il signor **Alliata Paolo**;

Tutti gli eletti accettano la nomina e dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste normativamente.

Art. 4 – Statuto

L'Associazione è regolamentata dallo Statuto, in allegato, costituisce parte integrante del presente atto.

Art. 5 – Registrazione

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per perfezionare la costituzione dell'Associazione, registrare il presente atto ed provvedere al riconoscimento dell'associazione presso le autorità competenti.

Non essendovi altro da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 22.30

Il segretario _____

Il presidente _____

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "ANDREA LUCHESI"

Art. 1
Costituzione

E' costituita **l'Associazione Musicale " Andrea Luchesi"**.

L'Associazione ha sede in Silea (Treviso) e aderisce al Coordinamento Provinciale Anteas Servizi di Treviso.

L'associazione è apartitica, non persegue fini di lucro, ha durata illimitata.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge 383/2000 del DGR del Veneto n° 2652 del 10/10/2001, del Decreto Legislativo 460/97 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

In forza dell'Art. 2 comma 31 della legge 350 del 24/12/2003 e dell'Art. 1 comma 14 della legge 311 del 30/12/2004 si utilizzeranno, ove applicabili, le facilitazioni previste dalla legge 398 del 18 dicembre 1991 e successive modifiche.

Art. 2
Finalità

L'Associazione persegue il fine della solidarietà culturale e sociale incoraggiando forme aggregative che vedono la persona protagonista, senza limiti d'età.

Per raggiungere questo obbiettivo l'Associazione ha come oggetto principale della sua attività la promozione della conoscenza della musica, del canto e lo sviluppo della musica d'insieme con particolare riferimento alla formazione di Gruppi e Bande musicali.

Essa si propone in particolare di :

- Tenere Corsi di musica e canto sul territorio;
- Sostenere l'attività di canto corale e la formazione di bands musicali;
- Organizzare manifestazioni aventi la musica come elemento centrale;
- Favorire i rapporti tra generazioni promuovendo attività che consentano scambi di idee e conoscenze tra le generazioni e le scuole di ogni ordine e grado;
- Stabilire rapporti di collaborazione anche in forma di convenzione, con enti e istituzioni pubbliche e/o private, con particolare riguardo alle scuole pubbliche e/o private;
- Promuovere, organizzare e coordinare i rapporti tra gli associati;
- Operare in collaborazione con gli altri organismi che prevedono nel proprio statuto attività di Promozione Sociale per conseguire fini comuni;

- Rappresentare e tutelare gli aderenti nei confronti degli enti pubblici e privati per quanto attiene la regolamentazione generale delle attività di Promozione Sociale e i provvedimenti di carattere generale adottati nei loro confronti.

L'Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate e quelle utili alla realizzazione dei fini sociali come previsto dalla legge 383/2000.

L'Associazione può aderire, a livello Provinciale, ad organizzazioni, associazioni, enti e partecipare ai relativi organismi direttivi, al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo con particolare riguardo a quello della Promozione Sociale.

L'Associazione prosegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative.

Art. 3

Associati

Fanno parte dell'Associazione le persone che fanno richiesta di adesione e la cui domanda è accolta, a suo insindacabile giudizio, dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio.

Nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione.

L'adesione comporta il versamento della quota associativa che annualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

Il numero dei soci è illimitato.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

La quota associativa è personale, non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Gli associati cessano, con effetto immediato, di appartenere all'Associazione per:

- Dimissioni volontarie del socio
- Scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione.

Essi cessano di appartenere all'Associazione, sempre con effetto immediato, anche per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:

a) Mancato versamento della quota sociale;
b) Impossibilità del raggiungimento degli scopi sociali;
c) Indegnità;
d) Fomentazione di dissidi e disordini fra gli associati.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea, che delibera nel merito senza possibilità di appello.

Art. 4

Diritti e obblighi degli associati

Il socio minorenne è rappresentato dal genitore o altro parente maggiorenne.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Tutti i soci sono ordinari ed hanno diritto a:

a) ricevere comunicazioni e notizie sulla vita e sui programmi dell'Associazione
b) formulare ed inviare proposte sugli argomenti voluti
c) chiedere convocazioni dell'Assemblea dei soci e parteciparvi nelle forme previste dal presente Statuto
d) essere eletti o nominati organismi direttivi secondo le modalità previste dal presente Statuto
e) partecipare alle attività didattiche per le quali possono essere chiamati a prestare gratuitamente la loro opera.

Gli associati sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il 31 ottobre di ogni anno o al momento dell'adesione ed al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo.

Art. 5

Organi

Sono organi dell'Associazione:
L'Assemblea generale dei soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente.

Art. 6

Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno entro il 31 marzo di ciascun anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'Ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione affissa in Sede.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti: in tal caso il Presidente deve provvedere, con modalità di cui al precedente comma, alla convocazione entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 10 giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi soci presenti in proprio o con delega.

In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita con la presenza di almeno 10 soci, presenti in proprio o con delega.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati per delega; fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14 e 15.

In caso di parità il Presidente ha facoltà determinante.

Le votazioni sono palesi: esse sono a scrutinio segreto se tale scrutinio viene richiesto da almeno uno dei presenti.

Per le cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quei Soci che riporteranno il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

a) Fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
b) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo previa determinazione del loro numero;
c) Eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) Approvare il programma proposto dal Consiglio Direttivo;
e) Stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota sociale dovuta dagli associati;
f) Approvare il preventivo di spesa ed il bilancio consuntivo di ogni esercizio e la Relazione Morale;
g) Deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le discussioni e deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale (redatto dal segretario o altro componente l'Assemblea) e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Ogni aderente ha diritto di consultare il verbale e averne una copia su richiesta e a sue spese.

Art. 7
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di 7 membri maggiorenni.

Ai lavori del Consiglio Direttivo è ammessa la partecipazione come Auditori senza diritto di voto del rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Silea e del delegato del corpo insegnante, che verranno informati della riunione contestualmente alla Convocazione.

L'invito è deciso dal consiglio a maggioranza ed in funzione della materia da discutere.

Il Presidente riunisce il Consiglio Direttivo almeno 4 volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario con predisposizione dell'Ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.

La convocazione deve essere fissata almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione affissa in sede.

La convocazione può avvenire anche su richiesta della maggioranza dei suoi componenti: in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità indicate per l'Assemblea, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta.

Le riunioni del C.D. sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e le decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.

A parità dei voti, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a) Eleggere al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente;
b) Deliberare sull'assunzione di collaboratori e sulla stipula di convenzioni;
c) Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
d) Svolgere funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione, aiutandola a potenziare l'efficacia operativa;
e) Predisporre il preventivo di spesa ed il bilancio consuntivo con la relazione sull'attività svolta da presentare all'Assemblea;
f) Accogliere o respingere a suo insindacabile giudizio, le domande di iscrizione delle persone che intendono aderire;
g) Deliberare sull'accettazione o meno delle erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
h) Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio Direttivo potrà eventualmente redigere il Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Esso può dare incarico a qualunque socio o persona esterna all'Associazione, di svolgere una qualsiasi attività all'interno dell'Associazione stessa.

Il Consiglio direttivo nomina, su proposta del Presidente, un segretario dell'Associazione.

Ad un consigliere dimissionario subentra il primo dei non eletti.

Se, esaurita la lista dei non eletti, il numero dei compenti diventa inferiore 4 si procede a nuove elezioni.

Art. 8
Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio: convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente stipula contratti e convenzioni, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

Egli mantiene i contatti con l'Amministrazione Comunale di Silea in prima persona o tramite socio da lui proposto al Consiglio e da questo approvato.

In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente, le relative funzioni sono assunte del Vice Presidente.

In caso di cessazione egli provvederà a convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per eleggere il nuovo Presidente.

Art. 9
Controversie

Nel caso di qualsiasi controversia, sarà compito del Presidente e del Consiglio Direttivo adoperarsi per sanare la vertenza, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

La loro determinazione, che può essere anche a maggioranza dei componenti, avrà effetto di accordo direttamente raggiunto dalle parti.

Art. 10
Durata delle cariche e gratuità

Le cariche hanno durata 3 anni e possono essere confermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 11
Quota Sociale

La quota sociale annuale è fissata dall'Assemblea. Non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di associato.

I rappresentanti degli organismi e gli altri soci, che non sono in regola con il pagamento della quota sociale, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione.

Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 12
Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- Quote associative periodiche;
- Contributi o erogazioni da soci, enti, Istituzioni pubbliche e private, persone fisiche;
- Contributi dell'Unione Europea e di organizzazioni internazionali;
- Proventi dalle cessioni di beni e servizi degli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni, lotterie ecc;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni liberali;
- Ogni altro provento derivante dall'Attività Sociale.

I fondi sono depositati presso un Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le operazioni finanziarie saranno eseguite come segue:

- Per somme fino a € 2.000,00, con sola firma del Presidente od in caso di sua assenza/impedimento temporaneo, con quella del Vice-Presidente.
- Per somme superiori, con firma del Presidente (o, in sua assenza, del Vice-Presidente) e di un Consigliere.

Art. 13
Preventivo di spesa e bilancio consuntivo

Il preventivo di spesa ed il bilancio consuntivo vanno dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente corredato della Relazione Morale ed il preventivo di spesa per l'anno in corso.

I Bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della riunione dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 14
Modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto

Le proposte di modifica all'Atto Costitutivo e allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea, in seduta straordinaria, dal Consiglio Direttivo, o da almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea.

Le relative deliberazioni sono assunte dall'Assemblea e approvate con il voto favorevole della maggioranza relativa dei partecipanti in proprio o per delega dell' Assemblea stessa.

Art. 15
Scioglimento

L'Assemblea dei soci, in seduta straordinaria, con il voto favorevole della maggioranza relativa dei componenti la stessa può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e provvedere alla nomina di uno o più liquidatori per la devoluzione del patrimonio a fini di utilità sociale.

Art. 16
Norma di rinvio

Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, valgono le disposizione legislative in materia.